



CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CODICE ETICO

(approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine il 27.5.2026)

Introduzione: La mediazione

La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) attraverso il quale due o più parti, con l'assistenza di un mediatore imparziale e qualificato, possono confrontare i propri punti di vista e, se possibile, raggiungere un accordo amichevole per la composizione di una lite, senza ricorrere al giudice. Si tratta di un procedimento volontario, riservato, rapido e flessibile, volto a favorire il dialogo tra le parti e la ricerca di soluzioni condivise. La mediazione è disciplinata in Italia dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.

La Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia con delibera del 14/03/2011, svolge attività di mediazione civile e commerciale, garantendo un servizio improntato a imparzialità, riservatezza, trasparenza ed efficienza.

Premessa

Il presente Codice Etico definisce i principi, i valori e le regole di condotta a cui devono attenersi la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, i mediatori, il personale e i collaboratori, per garantire trasparenza, correttezza, imparzialità e professionalità nell'esercizio dell'attività di mediazione, nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche).

SEZIONE I – Principi Generali

- Legalità: tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
- Onestà: i rapporti interni ed esterni si basano su correttezza, trasparenza e buona fede.
- Trasparenza: la comunicazione verso le parti, gli avvocati e tutti coloro che partecipano alle procedure di mediazione è chiara, completa e veritiera.
- Responsabilità: verso l'utenza, i mediatori, gli avvocati, le parti, i collaboratori e la collettività.
- Responsabilità sociale: la Camera di Conciliazione promuove comportamenti etici e sostenibili nei confronti della società e dell'ambiente.
- Aggiornamento professionale: dovere di formazione continua per il personale, i mediatori e i collaboratori.
- Equità e diligenza: la Camera di Conciliazione e i mediatori operano con indipendenza, imparzialità e la massima diligenza professionale.
- Autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa: la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, si impegna a preservare la propria autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa nell'attività di mediazione, riconoscendo piena autonomia gestionale al Responsabile dell'Organismo.

SEZIONE II – Uguaglianza e Non Discriminazione

La Camera di Conciliazione ripudia ogni forma di discriminazione basata su genere, età, nazionalità, stato di salute, razza, lingua, religione, opinioni politiche o orientamento sessuale. Garantisce parità di accesso al servizio per chiunque ne faccia richiesta per finalità non contrarie alla legge.

SEZIONE III – Rapporti Interni

- Rispetto e dignità: tutti i collaboratori rispettano la dignità, i diritti e le opinioni altrui.
- Non discriminazione: ogni forma di discriminazione è vietata.
- Sicurezza sul lavoro: la Camera di Conciliazione tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantendo ambienti sicuri e salubri.
- Correttezza e lealtà reciproca: i rapporti professionali interni si fondano su correttezza, lealtà e collaborazione.

SEZIONE IV – Rapporti Esterni

- Correttezza verso le parti: i rapporti con utenti, avvocati, partner e interlocutori esterni si basano su lealtà e rispetto reciproco.
- Trasparenza informativa: informazioni chiare e complete su procedure, tempi, costi e diritti delle parti.
- Promozione della mediazione: si impegna a diffondere la cultura della mediazione come strumento di gestione pacifica delle controversie.

SEZIONE V – Conflitto di Interessi e Imparzialità

- Conflitto di interessi: tutti i collaboratori e mediatori devono evitare situazioni di conflitto di interessi. Eventuali circostanze che possano compromettere l'indipendenza devono essere comunicate immediatamente alla Camera di Conciliazione e alle parti.
- Astensione in caso di interesse personale: il mediatore, nonché la Camera di Conciliazione, si impegnano a non prestare servizi di mediazione, conciliazione o altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quando egli stesso, o la Camera di Conciliazione, ha un interesse diretto o indiretto nella lite oggetto della mediazione.
- Imparzialità e neutralità: il mediatore e la Camera di Conciliazione agiscono senza favoritismi o pregiudizi, mantenendo la propria terzietà in tutto il procedimento.

SEZIONE VI – Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, inclusi mediatori e personale, sono vincolati all'obbligo di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura di mediazione. L'Organismo garantisce che l'acquisizione, il trattamento e l'archiviazione di dati sensibili, e non, avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

SEZIONE VII – Linguaggio e Comunicazione

La Camera di Conciliazione, unitamente a mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna a utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile e trasparente nella comunicazione verbale e scritta verso utenti, parti e terzi.

SEZIONE VIII – Diffusione del Codice Etico

La Camera di Conciliazione si impegna a consegnare il presente Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, nonché a renderlo disponibile agli utenti e ai partecipanti alle procedure di mediazione.

SEZIONE IX – Violazioni e Sanzioni

La violazione del presente Codice può comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei mediatori e dei collaboratori, inclusa l'esclusione dall'elenco dei mediatori.

Adozione e Revisione

Il presente Codice Etico è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine in data 27.5.2026 e viene aggiornato periodicamente per garantirne l'efficacia e la conformità alle normative vigenti.

Norme di comportamento per i mediatori

L'iscrizione all'elenco dei mediatori della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è riservata agli avvocati iscritti all'albo degli avvocati di Brescia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 42 D.M. 150/2023 se già iscritti alla data della sua entrata in vigore, ovvero quelli di cui all'art. 23 di detto decreto.

Il mediatore iscritto alla Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, oltre a dover rispettare il codice deontologico forense, ha obbligo di:

- a) mantenere i livelli qualitativi richiesti dalla Camera di Conciliazione, frequentando corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione, dietro verifica dell'effettivo svolgimento del corso, viene rilasciata dalla stessa Camera di Conciliazione (art. 24 D.M. 150/2023);
- b) al fine di garantire l'imprescindibile esigenza di qualità, professionalità e competenza dei mediatori, sottoporsi alle valutazioni secondo le modalità definite dalla Camera di Conciliazione;
- c) accettare l'incarico a lui affidato dal Responsabile dell'Organismo a seguito della turnazione e dei criteri previsti nel Regolamento di Procedura, precisandosi che il rifiuto dell'incarico affidato, senza giustificato motivo, per più di tre volte nell'arco di un triennio comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco della Camera di Conciliazione;
- d) essere iscritto presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- e) non assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati in mediazione ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;
- f) non percepire compensi o altre utilità direttamente dalle parti;
- g) partecipare agli incontri di mediazione con puntualità, essere a conoscenza della fattispecie per la quale le parti hanno formulato la domanda di mediazione e, qualora la mediazione si svolga con collegamento da remoto, assicurarsi che i dispositivi elettronici e la connessione internet a sua disposizione siano idonei allo svolgimento della mediazione telematica, nonché effettuare il collegamento dal proprio studio o, comunque, da luogo privato e consono alla funzione, dal quale sia possibile gestire gli incontri in modo efficace;
- h) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia;
- i) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza, nonché la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 D.M. 150/2023;
- j) informare immediatamente le parti e la Camera di Conciliazione delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e all'indipendenza nello svolgimento della mediazione, nonché circa l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità nel corso del procedimento di mediazione;
- k) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

- l) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento e ne abbiano compreso il significato e le finalità;
- m) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata; qualsiasi informazione riferita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- n) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- o) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare la loro volontà nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarne le determinazioni;
- p) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa della Segreteria e del Responsabile dell'Organismo;
- q) tenere gli incontri di mediazione presso la sede della Camera di Conciliazione, salva l'ipotesi in cui sia stato autorizzato dal Responsabile dell'Organismo a svolgerli in altro luogo, comunque nel rispetto dell'art. 62 Codice Deontologico Forense, fatta salva l'ipotesi della mediazione telematica;
- r) informare la Camera di Conciliazione di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

La mancata partecipazione del mediatore ai corsi di aggiornamento, nonché la sua mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico da parte del mediatore, comporterà, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio del contraddittorio, in ragione della gravità della violazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza, elencate dalla più lieve alla più grave:

- sospensione dal singolo incarico di mediazione in corso in ragione del quale si sia verificata la violazione;
- sospensione da tutti gli incarichi di mediazione in corso;
- sospensione dall'elenco per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a dodici mesi.